

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 6 del 6 febbraio 1993

LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1993, N. 4.

«Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione Campania e norme per la prima costituzione del Comitato di Controllo di cui all'articolo 42 della Legge 8 giugno 1990, n. 142».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge detta la disciplina transitoria del rinnovo degli organi di amministrazione di competenza della Regione Campania, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Rinnovo degli organi)

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. In tale periodo gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti ed indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità .

3. Decorso il termine di cui al primo comma senza che si sia proceduto al rinnovo, gli organi amministrativi decadono.

4. Nei casi in cui titolari della competenza al rinnovo siano il Consiglio regionale o la Giunta regionale e questi non procedano almeno tre giorni prima del termine di cui al primo comma, la relativa competenza è trasferita rispettivamente al Presidente del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza se espresso ed al Presidente della Giunta, i quali devono comunque provvedere entro tale termine.

Art. 3

(Designazione da parte di soggetti terzi)

1. In assenza, o comunque in carenza, di designazione da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone ai posti di quelli per i quali non vi siano candidature sufficienti.

Art. 4

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Salva l'applicazione del precedente articolo 2, gli organi amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni dalla data medesima.

Art. 5

(Termini per la costituzione del Comitato
Regionale di Controllo)

1. Ai fini della costituzione del Comitato Regionale di Controllo di cui all'articolo 42 e seguenti della Legge 8 giugno 1990, n. 142, le designazioni dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), n. 1 e 2, lettera b) e comma 2 dell'art. citato devono essere effettuate dagli organi professionali e dall'autorità governativa competenti entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il consiglio Regionale provvede all'elezione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati dei quattro esperti membri effettivi e dei due membri supplenti di cui al primo comma art. 42 della citata legge 142/ 1990, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma.

3. L' indicazione della terna degli avvocati e delle due terne dei dottori commercialisti e dei ragionieri deve essere espressa dai rispettivi ordini e collegi professionali competenti per territorio.

4. Qualora le terne non siano state presentate, in tutto o in parte, entro il termine di cui al 1° comma, il Consiglio regionale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alle relative nomine, con facoltà di utilizzare le designazioni pervenute.

Art. 6

(Dichiarazione d' urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 2 febbraio 1993

Clemente di San Luca